

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Obbligo di utilizzo della fattura elettronica

Dal 1 gennaio 2019 scatta l'obbligo della fatturazione elettronica per tutte le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) fra soggetti identificati ai fini IVA in Italia esercenti imprese, arti o professioni, sia nei confronti di imprese/artisti/professionisti (Business-to-Business o B2B) sia nei confronti di privati (Business-to-Consumer o B2C).

Scheda carburante

Anche la scheda carburante è abolita dal 1 gennaio 2019; gli acquisti di carburante per autotrazione da parte di soggetti passivi IVA devono essere documentati unicamente con la fattura elettronica; le spese per carburante per autotrazione sono deducibili se pagate esclusivamente mediante carte di credito, debito o prepagate.

Cos'è la fattura elettronica?

Ai sensi degli artt. 21, D.P.R. 633/1972 e 2, D.M. 55/2013, la fattura elettronica relativa ai rapporti tra imprese o professionisti è un documento:

- emesso e ricevuto in formato elettronico
- creato esclusivamente in formato XML (eXtensible Markup Language);
- conforme alle specifiche tecniche stabilite dalle autorità competenti;
- firmato digitalmente con una firma elettronica qualificata;
- recante una marca temporale;
- conservato digitalmente (conservazione sostitutiva).

Trasmissione delle fatture

Le fatture XML devono essere trasmesse attraverso la piattaforma informatica denominata Sistema di Interscambio (SdI), gestita dall'Agenzia delle Entrate.

La fattura elettronica è recapitata dal SdI:

- al soggetto cessionario/committente oppure,
- per conto del cessionario/committente, ad un intermediario.

Il recapito può avvenire attraverso le seguenti modalità:

1. tramite intermediari abilitati (come lo Studio Grazioli);
2. tramite il sistema di posta elettronica certificata, "PEC";
3. con apposite applicazioni internet;
4. tramite il sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.

Per consentire al Sdl di recapitare la fattura elettronica alla controparte, l'emittente deve compilare nel file della fattura il campo "Codice Destinatario" valorizzandolo con il codice numerico di 7 cifre ovvero con il codice convenzionale indicato nelle specifiche tecniche del provvedimento n. 89757/2018 e la PEC del cessionario/committente.

Al fine di prevenire i casi in cui il cessionario/committente Iva non riesca a dotarsi di PEC ovvero non abbia attivato un canale telematico "web service" o FTP con Sdl, ovvero non ricorra ad un intermediario in grado di ricevere con tali modalità e per suo conto le fatture elettroniche, queste ultime sono messe a disposizione del destinatario su apposita area web riservata dell'Agenzia delle Entrate. In tale ultimo caso, il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare al cessionario/committente che la fattura è acquisibile dalla citata area autenticata.

Per agevolare il processo di recapito delle fatture elettroniche, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione un servizio web per consentire ai soggetti passivi Iva di registrare il canale telematico – una PEC o un codice destinatario - attraverso cui intendono ricevere tutte le proprie fatture di acquisto.

Fatturazione agli esclusi dall'obbligo

Nel caso in cui la fattura elettronica è destinata ad un consumatore finale o ad un soggetto Iva rientrante nei regimi agevolati di vantaggio o forfettario o dell'agricoltura, l'emittente può valorizzare solo il campo "Codice Destinatario" con il codice convenzionale di 7 zeri (0000000) e la fattura viene recapitata al destinatario attraverso la messa a disposizione del file su apposita area web riservata dell'Agenzia delle Entrate. Sempre con riferimento alle fatture elettroniche tra i privati viene inoltre chiarito che sarà possibile conservare la fattura in formato pdf, non essendo necessario restare fedeli al formato di trasmissione xml.

Fatture errate e sanzioni

Qualora venga emessa una fattura elettronica tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato con modalità diverse da quelle descritte, la fattura si intenderà non emessa e si applicheranno le relative sanzioni (fatture emesse dal 90% al 180% dell'IVA; fatture ricevute il 100% dell'IVA). In caso di

mancato superamento dei controlli SDI, la fattura sarà scartata ma l'emittente avrà comunque cinque giorni a disposizione per procedere a una nuova trasmissione, senza incorrere in violazioni, atteso che la data di trasmissione, nota allo SDI, resta quella originaria. Inoltre, qualora la fattura emessa risultasse scartata, il contribuente che l'ha già registrata non potrà emettere nota di credito ma si limiterà ad effettuare una "variazione contabile ai soli fini interni".

Operazioni transfrontaliere

Le operazioni effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia possono essere emesse in modalità tradizionale o in formato elettronico. L'Amministrazione Finanziaria ha riconosciuto la possibilità di "trasformare" le fatture emesse verso soggetti esteri in formato XML, trasmettendole al Sistema di Interscambio inserendo come codice Destinatario il codice XXXXXXXX. Qualora NON sia stata emessa o ricevuta fattura elettronica o NON vi sia bolletta doganale, i dati delle operazioni transfrontaliere andranno inviati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione (intesa come data di registrazione dell'operazione). Quindi a fronte dell'obbligo della fattura elettronica, viene meno l'obbligo del c.d. "spesometro" per le fatture già transitate dall' SDI.

Conservazione elettronica

L'assolvimento degli obblighi di conservazione ai fini fiscali per tutte le fatture elettroniche, avverrà direttamente da parte del Sistema di Interscambio, ma la conservazione elettronica effettuata dai sistemi informatici dell'Agenzia delle Entrate avrà una esclusiva valenza tributaria/fiscale, e non anche civilistica. Per garantirsi l'opponibilità a terzi dei documenti conservati elettronicamente, in sede civilistica, sarà necessario utilizzare sistemi di conservazione diversi da quelli offerti dall'Agenzia delle Entrate.

Oltre quindi all'opportunità di gestire autonomamente a mezzo software proprio tutte le procedure sopra indicate, si offre la possibilità di delegare lo Studio Grazioli quale intermediario che provvederà all'intero nuovo flusso operativo, che, in sintesi, consisterà nell'emissione, nella ricezione e nella conservazione delle fatture elettroniche nel formato e con le modalità previste dalla Legge.

Siete invitati a prendere contatto con lo Studio il prima possibile al fine di approfondire l'argomento e scegliere la procedura operativa migliore a seconda delle Vostre esigenze.

Cordiali saluti

Studio Grazioli